

Può il cittadino disobbedire allo Stato?

Ho sotto gli occhi la lunghissima sentenza con cui la Corte di Firenze, riformando la sentenza di quel tribunale, condanna il padre scolorito Ernesto Balducci ad otto mesi di reclusione, con la condizionale, per istigazione a delinquere, in relazione ad un articolo scritto a proposito della condanna da parte del tribunale militare del giovane cattolico Giuseppe Gozzini, obiettore di coscienza. Accorda le attenuanti generiche che non si negano ad alcuno che sia incensurato, ma rifiuta la diminuzione dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Non è certo questo il luogo per discutere la sentenza.

Ma tra le cose che in essa mi colpiscono sono certe affermazioni, come quelle: « secondo il diritto positivo italiano non è ammissibile la ribellione del cittadino contro le leggi o contro una dichiarazione di guerra, nemmeno in nome delle pretese leggi morali e della pretesa giustizia naturale che ne fossero offese »; « inammissibile è il potere di sindacato sulla giustizia della guerra ».

E quando leggo queste frasi, penso che dal processo di Socrate ad oggi siamo sempre — e saremo probabilmente domani, perché certe antitesi sono eterne e non eliminabili — al medesimo punto: come debba superarsi il contrasto che si delinea tra la legge dello Stato e la coscienza dell'uomo, tra il rispetto agli dèi della patria e quello agli dèi universali, al Dio che ha tutti gli uomini per figli e tutti ama egualmente ed a tutti impone di sentirsi fratelli.

Eppure qualche direttiva ventiquattro secoli di meditazione, il cristianesimo, con la sua distinzione tra religione e consociazione civile, il liberalismo, dovrebbero darla.

La parte di Cesare è l'esteriorità, tutto quello che è denaro, beni terreni, anche il tempo e l'occupazione del cittadino quando siano tali da non destare problemi morali; la parte di Dio, cioè della coscienza, è il pensiero, il giudizio, la libertà di parlare.

Non sono due ambiti tra cui si possa tracciare una linea nettissima, il pensiero e la parola non sono senza effetti sull'azione; tuttavia ciascuno di noi sente che non è mortificante obbedire, anche inaspettata e fedelmente, il superiore, in quel che comanda, ma avvilente sarebbe dovere fingere di ammirarlo, dover subire la imposizione dei suoi giudizi e dei suoi pensieri. (Una distinzione chiarissima sempre in me, questa tra l'obbedienza nell'agire e la difesa del proprio giudizio; dovevo avere cinque anni, ed ero un bambino obbediente, ma m'infuriavo se mi si voleva costringere a fingere di essere persuaso di ciò di cui non lo ero, se non mi si lasciava dire: obbedisco, ma so che voi avete torto ed io ho ragione).

E sappiamo altresì che tutte le conquiste sono state fatte biasimando le leggi vigenti e chiedendo il loro mutamento, ma altresì criticando il modo con cui i giudici le applicavano, ritenendo errate od aberranti certe interpretazioni. E' bene fare questo nel modo più cortese, perché la villania e l'acredine non giovano mai, ma è doveroso farlo.

E pure sapendo che si può compierlo in modo tale da non cadere sotto alcuna sanzione di legge, tutti i reati di vilipendio, di apologia di reato, restano invidi, perché possono essere remore all'esercizio di questa libertà, essenziale e benefica per ogni corpo sociale, sia la Chiesa, sia lo Stato, sia il partito, che sarebbero sterilizzati dal supino ossequio.

E l'uomo che affronta una pena certa perché la sua coscienza gli dice di fare così, perché agendo diversamente infrangerebbe la sua legge morale, non può essere considerato alla pari del delinquente, che non afferma nessuna legge universale, che non s'ispira ad alcuna visione di un mondo migliore.

I vecchi criminalisti distinguevano delitti infamanti e non infamanti, con distinte pene; il codice Zanardelli conosceva la reclusione e la detenzione, quest'ultima riservata sostanzialmente ai reati che nella coscienza comune non insudiciano l'uomo. Fu il codice penale Rocco, sempre in vigore nel diciottesimo anno della Repubblica, che non volle più questa distinzione, che proclamò non esserci diversità tra il delitto politico e quello comune (serbando anzi per il primo i massimi rigori).

E questa confusione mi sembra proprio la colpa contro lo spirito, l'offesa alla coscienza.

Giacché mi rendo conto che lo Stato possa dover punire chi non vuole osservare la sua legge; e so anche immaginare come austera, e tale da non ingenerare odio ma reciproco rispetto, la scena in cui il giudice dello Stato dice all'imputato: — organo di una struttura nei cui principi io credo, che voglio conservata, privo della libertà te, che rifiuti di sottoporerti alle sue leggi; penso che mi compren-

di, perché tu pure veglieresti alla conservazione di quel tuo Stato ideale, dai principi opposti a quelli del mio, e mi condannesti se io ne fossi il cittadino ribelle —.

Ma guai se il giudice non abbia la distinzione netta tra le due colpe, se non provi rispetto per chi affronta la pena per non venir meno a quel che la coscienza gli detta. E se il giudice è compenetrato in una struttura liberale sentirà che i reati di vilipendio, di apologia, d'incitamento a comportamenti politici, sono storture nella sua legislazione, ed in tali materie darà sempre l'applicazione più liberale alla legge.

Temo che non si rifletta abbastanza a tutto il male che reca quella mancata netta distinzione tra infrazione politica ed infrazione alle norme che proteggono la integrità della persona, il buon costume, la proprietà; tra le due lotte, quella che ogni struttura politica conduce contro chi vorrebbe mutarla (e che ha in assonanza la lotta che sul terreno amministrativo ogni governo mena contro gli avversari, siano pure avversari che abbiano tutti i crismi della legalità e della costituzionalità) e quella alla delinquenza.

Da quando son nato sento parlare del rispetto che si ha in Inghilterra ed in altri Paesi per la polizia, lamentandosi che questa non goda di un corrispondente affetto in Italia. Ma le polizie che godono di prestigio sono quelle che non sono mai adoperate a scopi politici. Se si riuscisse a stabilire una grande convenzione per cui restassero sempre separati, senza commistioni mai, gli organi dello Stato che debbono asseverare e difendere le basi politiche fissate in una costituzione, e magari anche provocare consensi al governo, aiutarne i sostenitori (posto che proprio si debba ammettere che ci siano uffici statali aventi tra i loro compiti di orientare i voti degli elettori, politici ed amministrativi), e gli altri organi che debbono combattere la delinquenza, quante maggiori simpatie e consensi fluirebbero verso questi ultimi.

Il carattere comune delle dittature (e di tutte le temperie che le anticipano) è di vedere nell'avversario il cattivo. In un regime liberale gli avversari saranno teste calde, teste matte, teste pericolose; ci potranno essere i processi a Mazzini, le detenzioni di Garibaldi; ed anche giudizi più energici, più somari, che troviamo nelle corrispondenze e nelle cronache dei generali, degli aristocratici, anche degli uomini di destra; ma non c'è mai la confusione del repubblicano, del ribelle con il delinquente.

Potrà avere vigore la più rigida obbedienza militare, ma c'è sempre la libertà del giudizio; cui si accompagna il disprezzo per l'uomo che è costantemente dell'avviso del superiore, chiunque questi sia.

Certo, nello Stato, nella Chiesa (persino nel partito) è indispensabile l'obbedienza; certo, non può il cittadino né il credente disobbedire ad ogni regola che non approvi; quando si tratta dell'agire, del comportamento esteriore, l'obbedienza è la norma, che trova solo quel

limite di una legge morale in cui il cittadino crede (e si ammette persino in dati casi un possibile contrasto tra il diritto canonico e la legge di Dio). Ma quando si profila quel contrasto di leggi morali, e se anche — come penso — il giudice sia tranquillo ritenendo che l'etica su cui poggiano le leggi ch'egli applica sia la vera, dovrà il rispetto (ed anche quell'ammirazione che non si nega mai all'uomo che soffre per la sua fede) all'imputato che condanna.

E meglio sarà non tocchi quei temi della giustizia naturale e delle leggi morali; ché fuori del diritto positivo egli non ha autorità. La scelta l'ha certo compiuta allorché ha indossato la toga e mentre continua ad indossarla, ché quell'abito deve significare ch'egli crede nella giustizia delle leggi che applica; ma quella scelta che ha compiuto nel suo cuore non può imporla ad altri; questi li potrà condannare, ma come uomo si augurerà di avere la stessa forza il giorno in cui dovesse soffrire per i principi in cui crede.

A. C. Jemolo